



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI PER IL SISTEMA
Settore Ambiente, Utilities e Sicurezza

Roma, 01/05/2020
Prot. 0002867

Oggetto: Covid-19 – Criteri per il monitoraggio del rischio sanitario connesso al passaggio alla fase 2

Con decreto del 30 aprile 2020, di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Ministero della Salute ha adottato i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario connesso al passaggio alla c.d. fase 2A (*Cfr.* All'allegato 10 del DPCM 26/4/2020).

L'obiettivo è quello di porre in essere un sistema di accertamento diagnostico, di monitoraggio e sorveglianza della circolazione di SARS-CoV-2, dei casi confermati e dei loro contatti al fine di intercettare tempestivamente eventuali focolai di trasmissione del virus e del progressivo impatto sui servizi sanitari.

Specifica infatti il provvedimento che, allo stato attuale dell'epidemia, il consolidamento di una nuova fase, caratterizzata da iniziative di allentamento del *lockdown* e dalla loro progressiva estensione, può aver luogo solo ove sia assicurato uno stretto monitoraggio dell'andamento della trasmissione del virus sul territorio nazionale.

Il monitoraggio comprenderà i seguenti indicatori:

- indicatori di processo sulla **capacità di monitoraggio** (*Cfr.* Tabella 1, allegata al decreto);
- indicatori di processo sulla **capacità di accertamento diagnostico**, indagine e gestione dei contatti (*Cfr.* Tabella 2 allegata al decreto);
- indicatori di risultato relativi a **stabilità di trasmissione e alla tenuta dei servizi sanitari** (*Cfr.* Tabella 3 allegata al decreto).

Tra i criteri da valutare per la fase di transizione nella gestione Covid-19 in Italia sono stati individuati i seguenti:

- a) mantenimento di un numero di nuovi casi di infezione da SARS-CoV-2 stabile ovvero un aumento limitato nel numero di casi nel tempo e nello spazio, che possa essere indagato in modo adeguato e contenibile con misure di controllo locali;
- b) mantenimento o riduzione del numero di casi di trasmissione in strutture che ospitano popolazioni vulnerabili (cluster in ospedali, RSA, altre strutture assistenziali, case di riposo ecc.) e assenza di segnali di sovraccarico dei servizi sanitari.

Le soglie definite negli indicatori proposti sono volte a monitorare il mantenimento di questi criteri. Sono inoltre identificati valori di allerta che devono portare ad una valutazione del rischio congiuntamente nazionale e della/e Regioni/PP.AA. interessate, per decidere se le condizioni siano tali da richiedere una revisione delle misure adottate/da adottare ed eventualmente anche della fase di gestione dell'epidemia.

Qualora si confermi un rischio alto/molto alto, ovvero un rischio moderato ma non gestibile con le misure di contenimento in atto, si procederà ad una rivalutazione delle stesse di concerto con la Regione/P.A. interessata, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 11 del DPCM 26/4/2020.

Tale disposizione prevede che nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento.

Si anticipa, in allegato, il testo del decreto del Ministero della Salute con i suoi allegati.

Cordiali saluti

Il Responsabile
f.to Dott. Pierpaolo Masciocchi

All.:c.s.